

Modelli fiscali 2010: il CUD

di [angelo facchini](#)

Pubblicato il 12 febbraio 2010

Le novità della certificazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati

Compilazione al computer
e non a mano
dei **modelli CUD e delle certificazioni dei dividendi erogati**

(nella pagina che si apre clicca su "formulari" e poi più sotto su "proseguì")



Il modello CUD 2010 è stato approvato con provvedimento dell' Agenzia delle Entrate del 15/01/2010. Lo scopo della certificazione è attestare l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, ed assimilati, dei redditi di pensione (artt. 49 e 50 TUIR), delle indennità di fine rapporto (compresi i relativi acconti e anticipazioni) e prestazioni pensionistiche integrative erogate in

forma di capitale, delle ritenute d'acconto operate, delle detrazioni d'imposta effettuate, dei dati relativi all'assistenza fiscale, delle somme maturate a titolo di TFR e dei dati previdenziali e assistenziali INPS, INPDAP e IPOST. L'Agenzia delle entrate ha precisato che: *“l'esposizione dei dati deve avvenire nel rispetto della sequenza, della denominazione e del numero progressivo dei campi ivi previsti, mentre eventuali situazioni aggiuntive, per il medesimo lavoratore, possono essere certificate utilizzando righe aggiuntive numerandoli progressivamente; la certificazione, nel rispetto delle sopra esposte condizioni, può essere redatta anche con veste grafica diversa dallo schema approvato”*. Il modello deve essere rilasciato, limitatamente ai dati previdenziali e assistenziali relativi all'INPS, anche dai datori non sostituti d'imposta, in passato tenuti alla presentazione dei mod. O1/M e DAP/12 per i dirigenti industriali.

I **termini di consegna** 2010 scadono il 28 febbraio; cadendo il giorno di domenica sono spostati al 1° marzo 2010. La certificazione deve essere rilasciata in duplice copia; in caso di rapporto cessato nell'anno l'emissione deve avvenire entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore. In merito: ai lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro nel 2009, e che hanno ricevuto la certificazione CUD nella precedente versione, dovrà essere rilasciata, entro lo stesso termine, una certificazione integrativa

che potrà contenere solo i dati mancanti, o tutti i dati, compresi quelli già certificati.

La sottoscrizione può essere fatta anche mediante sistemi di elaborazione automatica; si considerano consegnati i CUD in formato elettronico trasmessi via mail, purché sia certa la possibilità per il dipendente di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla stampare ed utilizzare per i successivi adempimenti. E' sempre esclusa, invece, questa forma di trasmissione nelle ipotesi in cui la certificazione deve essere rilasciata agli eredi del dipendente deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. L'onere di accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione è in capo al sostituto (datore di lavoro), obbligato, diversamente, alla consegna del cartaceo.

Il CUD 2010 contiene diverse **novità**, esaminiamole.

Parte A (dati generali): indicare al **punto 9** la data di iscrizione al Fondo di previdenza complementare effettuata successivamente alla data di entrata in vigore del DLGS n. 252/2005 relativamente ai lavoratori di prima occupazione (successiva al 1° gennaio 2007). L'informazione è utile al fine di verifica della deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare non goduta nel

primo quinquennio di adesione al fondo; il credito potrà essere utilizzato nei venti anni successivi ai primi 5 anni di iscrizione al fondo entro il limite annuo di 2.582,29 euro.

Parte B (dati fiscali): indicare al **punto 22** l'importo del secondo o unico acconto relativo all'IRPEF effettivamente trattenuto. Qualora il sostituto d'imposta abbia applicato la riduzione di 20 punti percentuali, così come previsto dal DL 168/2009 per i lavoratori in assistenza fiscale, sarà tenuto a compilare le annotazioni, riportando, in corrispondenza del nuovo codice BQ, quanto segue: *acconto operato in misura ridotta in base a quanto stabilito dal DL 23/11/2009, n. 168.*

Nella sezione altri dati sono stati istituiti due nuovi punti relativi alle **detrazioni d'imposta** che possono aver generato un credito per il loro mancato utilizzo, credito rimborsato dal sostituto ma poi recuperato perché non dovuto; in particolare:

1. **il punto 38**, nel quale occorre indicare l'ammontare del credito per famiglie numerose (detrazione d'imposta per 4 e più figli a carico, che non ha trovato capienza nell'imposta del lavoratore), precedentemente riconosciuto e recuperato in sede di conguaglio, in quanto non dovuto;

2. **il punto 44**, nel quale occorre indicare l'ammontare del credito per canoni di locazione (detrazione d'imposta per canoni di locazione, articolo 16 del TU imposte sui redditi, richiesta dal lavoratore e che non ha trovato capienza nell'imposta del lavoratore stesso), precedentemente riconosciuto e recuperato in sede di conguaglio, in quanto non dovuto.

Per il **comparto sicurezza** vengono richieste due nuove informazioni che certificano la riduzione dell'imposta e delle addizionali sul trattamento economico accessorio (stabilita in via sperimentale in un importo massimo di 134 euro), prevista dall'art. 4, c. 3, del Dl 185/2008 (legge 2/2009):

1. **nel punto 50** indicare la detrazione fruita;
2. **nel punto 51** indicare l'ammontare del trattamento economico accessorio erogato.

Per le informazioni relative a contributi concernenti la previdenza complementare dei lavoratori di prima occupazione:

1. **al punto 54** indicare l'importo complessivo dei contributi versati nell'anno dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al DLGS n. 252/2005;
2. **al punto 55** indicare l'importo complessivo dei contributi versati nell'anno e negli anni precedenti, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, dal lavoratore di prima occupazione (successiva al 1° gennaio 2007) dal datore.

Detti punti devono essere sempre compilati anche se per il lavoratore di prima occupazione è stato indicato al punto 8 della parte A un valore diverso da 3.

Nel **punto 65** deve essere indicato **l'importo del bonus erogato dal sostituto d'imposta attribuito** in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare, dall'art. 1 Dl n. 185/2008.

La sezione dello scorso anno denominata *somme erogate per prestazione di lavoro straordinario e per premi di produttività e altre agevolazioni*, nella versione 2010 è stata denominata *somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro*. Le

informazioni da fornire sono le medesime dello scorso anno ma con riferimento ai soli emolumenti di produttività.

Cambia la compilazione dei punti relativi alla maturazione del Trattamento di fine rapporto, in particolare:

a) **nel punto 132** indicare l'ammontare di Trattamento di fine rapporto maturato fino al 31/12/2000 al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell'ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche complementari;

b) **nel punto 133** indicare l'ammontare di TFR maturato dall'1/1/2001 (comprensivo di quanto destinato al fondo istituito dall'articolo 1, c. 755, della legge 27/12/2006, n. 296) al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell'ammontare di Trattamento di fine rapporto destinato a forme pensionistiche complementari. Tale punto deve essere comprensivo anche delle rivalutazioni maturate dall'1/1/2001 al netto delle relative imposte sostitutive;

c) **nel punto 134** indicare l'ammontare di Trattamento di fine rapporto maturato fino al 31/12/2000 destinato a forme pensionistiche complementari;

d) **nel punto 135** indicare l'ammontare di Trattamento di fine rapporto maturato dall'1/1/2001 al 31/12/2006 versato a forme

pensionistiche complementari;

e) **nel punto 136** indicare l'ammontare di Trattamento di fine rapporto maturato dall'1/1/2007 e versato a forme pensionistiche complementari.

Detti punti vanno sempre compilati, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'erogazione di somme da indicare nel punto 124;

Nella sezione **annotazioni** vengono richieste le seguenti informazioni:

§ indicazione dei dati relativi ai familiari che nel 2009 sono stati fiscalmente a carico del sostituito. Il codice da utilizzare è **BO**; per ogni familiare deve essere indicato il grado di parentela (C per coniuge, F1 per primo figlio, F per figli successivi al primo, A per altro familiare, D per figlio portatore di handicap), il codice fiscale, il numero dei mesi a carico, figlio di età inferiore ai 3 anni (indicare il numero dei mesi per i quali il figlio ha avuto un'età inferiore ai tre anni), percentuale di detrazione spettante e percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose. Nel caso in cui al primo figlio spetti la detrazione per coniuge a carico

per l'intero anno, indicare come percentuale di detrazione spettante la lettera C. Se tale detrazione non spetta per l'intero anno, occorre compilare per lo stesso figlio due volte le annotazioni, esponendo sia la detrazione spettante come figlio che quella come coniuge.

§ l'indicazione, con il codice **BR**, se le ritenute derivanti dall'assistenza fiscale sono state sospese per eventi eccezionali; in particolare occorrerà indicare: il saldo IRPEF sospeso; l'addizionale regionale sospesa; il saldo addizionale comunale sospeso; l'acconto tassazione separata sospeso.

Sono anche da indicare:

a) con codice **BB** il saldo 2009 dell'addizionale comunale all'IRPEF non operata in quanto in possesso dei requisiti reddituali per usufruire interamente della fascia di esenzione deliberata;

b) con codice **BN** l'acconto 2010 dell'addizionale comunale all'IRPEF non operata in quanto in possesso dei requisiti reddituali per usufruire interamente della fascia di esenzione deliberata;

c) con codice **BP** l'addizionale regionale all'IRPEF certificata nel CUD precedente e sospesa a causa di eventi eccezionali; l'acconto addizionale comunale all'IRPEF certificata nel CUD precedente e

sospesa a causa di eventi eccezionali; il saldo addizionale comunale all'IRPEF certificata nel CUD precedente e sospesa a causa di eventi eccezionali.

Nessuna modifica è intervenuta invece nelle sezioni dati previdenziali INPS, INPDAP e IPOST, tranne per quest'ultimo nel quale, nella sezione contributi sospesi, è stata aggiunta la casella *anno 2009*.

12 febbraio 2010

Angelo Facchini